

CAPITOLATO TECNICO

CIG[BA90B2E081]

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (COSIDDETTO "BROKERAGGIO")

Il presente Capitolato Tecnico è costituito dai seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico
- Schema di contratto

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio quadriennale di intermediazione assicurativa (cd brokeraggio assicurativo) – 66518100-5 Servizi di Intermediazione Assicurativa - secondo le specifiche indicate nei documenti di gara e nel presente Capitolato.

Art. 2 – Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio quadriennale di intermediazione assicurativa a favore dell'EPPI, consistente, principalmente, nell'indirizzare l'EPPI nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell'assistenza nelle fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione.

In particolare, i compiti del Broker consisteranno in:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'EPPI è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'EPPI;
- c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e in particolare nella predisposizione di capitolati, bandi e altri atti di gara da utilizzarsi per l'espletamento dell'appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'EPPI di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- e) esecuzione e gestione delle polizze, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'EPPI e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- g) assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti a ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia del sinistro da parte dell'EPPI verrà fatta alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT);
- h) verifica della puntualità dei premi, riscossione degli stessi e successiva trasmissione alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'EPPI la continuità della copertura assicurativa;
- i) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri;
- j) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di un'eventuale replica;
- k) assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso dell'attività dell'EPPI;

l) rapporto semestrale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'EPPI in relazione alla gestione dei contratti assicurativi.

Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c.

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'EPPI né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell'Amministrazione.

Il broker eseguirà l'affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente affidamento.

Per l'espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'EPPI, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine, il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà designare un referente per l'EPPI, che sarà il Responsabile del servizio, e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Le richiamate figure professionali saranno quelle individuate dal Broker.

Art. 3 – Situazione assicurativa di EPPI

Si riportano, nel prospetto che segue, le polizze assicurative attualmente in essere unitamente alle durate delle relative coperture, nonché rispettivi premi annui lordi a carico di EPPI:

Polizza	Decorrenza	Scadenza	Premio annuale lordo	Premio annuale netto	note
Cyber risk	12/11/2025	12/05/2027	29.095,50	23.800,00	
RC Patrimoniale	22/07/2023	22/07/2026	16.450,00	13.456,03	
Incendi multirischi fabbricato	31/12/2021	31/12/2027	3.700,00	3.032,79	
Infortuni Dipendenti	31/12/2025	31/12/2028	11.950,00	11.658,54	Possibile esercizio di opzione contrattuale per ulteriori 12 mesi
Sanitaria Dipendenti	31/12/2025	31/12/2028	79.145,00	77.214,63	Possibile esercizio di opzione contrattuale per ulteriori 12 mesi
D&O	31/12/2025	31/12/2028	11.815,00	9.664,62	Possibile esercizio di opzione contrattuale per ulteriori 12 mesi
Vita Dirigenti	30/06/2025	30/06/2027	3.892,35	3.892,35	Possibile esercizio di opzione contrattuale per ulteriori 12 mesi
Vita Dirigenti	22/12/2025	22/12/2026	2.994,20	2.994,20	
Vita Dirigenti	31/12/2025	31/12/2026	1.333,01	1.333,01	
Totale			160.375,06	147.046,17	

L'attività di assistenza, consulenza e collaborazione alla gestione ed all'esecuzione dei contratti relativi alle predette coperture, sarà demandata al broker aggiudicatario della presente procedura a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, senza oneri aggiuntivi per EPPI.

I rapporti economici tra broker cessante e broker subentrante sono regolati dall'art. "Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio" del presente documento.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura avrà l'obbligo di collaborare alla gestione ed all'esecuzione delle polizze assicurative suindicate a partire dalla data di decorrenza del proprio contratto.

Il broker è obbligato a collaborare alla gestione anche dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell'inizio dell'incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi a tale data, senza alcun onere economico aggiuntivo specifico per EPPI.

È pertanto obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo di EPPI, assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

Si ribadisce che per la completa gestione delle polizze di cui al presente articolo, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare su EPPI.

Art. 4 – Consulenza nella definizione delle nuove coperture assicurative

In fase di prima applicazione, il prestatore dovrà sottoporre all'approvazione di EPPI entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, una relazione contenente l'analisi dell'attuale programma assicurativo, per un'efficiente gestione globale del rischio, con indicazione, tra l'altro, di eventuali ulteriori rischi individuati, dell'ipotesi di tipologia di copertura idonea e dei massimali ritenuti ottimali, oltre che delle altre condizioni tecnico-normative ritenute utili dal prestatore, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire la fattibilità della propria offerta in ogni sua fase e, in particolare, la completezza delle proposte di copertura necessarie, con conseguente responsabilità dell'aggiudicatario in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.

Art. 5 – Gestione delle polizze e pagamento dei premi

Il prestatore dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati anche da parte delle Compagnie contraenti.

In particolar modo, è obbligato a comunicare, con preavviso di 30 giorni, la scadenza e l'importo di rata per il pagamento dei premi delle rispettive polizze. Il pagamento dei premi verrà effettuato da EPPI entro i termini contrattualmente previsti.

Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta il pagamento del premio stesso a favore dell'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto di EPPI, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire a EPPI l'efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.

Non sono imputabili a EPPI gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli Assicuratori.

A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare a EPPI, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall'emissione del documento da parte della Compagnia, le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

Art. 6 – Stipulazione del contratto

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi trenta giorni senza l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Dlgs 36/2023.

EPPI si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Art. 7 – Oneri contrattuali

Il Broker:

- dovrà svolgere l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato e nell'esclusivo interesse dell'EPPI;
- si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, obbligandosi a garantire che tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato si attengano alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia;
- dovrà garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi e dovrà mettere a disposizione dell'EPPI tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Sono a carico del Broker tutte le spese e oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

L'EPPI, da parte sua, si obbliga a:

- non stipulare, modificare o sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'EPPI;
- rendere noto in tutte le procedure per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione dell'affidamento e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'EPPI, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Restano di esclusiva competenza dell'EPPI:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'EPPI;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri e la formulazione di eventuali disdette.

Art. 8 – Responsabilità del prestatore e coperture assicurative

Il prestatore per l'intera vigenza contrattuale assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui al D. Lgs. n. 209/2005, depositata presso l'IVASS,

con massimale non inferiore a euro 2.500.000,00. L’Affidatario è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.

Art. 9 – Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per EPPI in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie assicurative con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell’EPPI.

Tale remunerazione sarà determinata e troverà applicazione:

- per le polizze in corso, sulla base della percentuale di provvigione prevista nei relativi contratti fino alla loro naturale scadenza, pari all’8%. Il subentro potrà essere formalizzato mediante appendice di variazione soggettiva del broker, senza necessità di rinegoziazione con le compagnie assicurative;
- in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi, sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara.

L’importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente, per l’assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui EPPI non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker aggiudicatario della presente procedura, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare su EPPI.

Art. 10 – Durata del contratto

La durata del contratto è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi ed eserciterà eventualmente tale facoltà, comunicandola all’Operatore Economico mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del presente contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del codice dei contratti qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste nel rispetto, comunque, dei limiti massimi consentiti dalle soglie comunitarie. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine.

Art. 19 - Penali

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, EPPI provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

- € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati da EPPI per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al precedente art. 2;
- € 500,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica.

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto di EPPI al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude a EPPI la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 15 "Risoluzione del contratto".

L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 21 – Subappalto

Data la particolare natura del servizio, non è consentito il subappalto del servizio e/o di parti del medesimo. Il subappalto del servizio o di parti del medesimo sarà considerato grave inadempimento contrattuale e determinerà l'immediata risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 22 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara – in particolare nell'allegato Schema di contratto - si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.